



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio IV- Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali

per lo sviluppo e la coesione sociale

Prot. n. AOODGAI/ 9605

Roma, 27-09-2013

Ai Direttori Generali Uffici
Scolastici Regionali Regioni
obiettivo Convergenza

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici Istituti
Scolastici Regioni Obiettivo
Convergenza

LORO SEDI

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON “ambienti per l'apprendimento” Asse II obiettivo C – Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco-sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” e s.m.i.

Comunicazione aggiornamento normativo

Con riferimento alla procedura di attuazione dell'Avviso Congiunto in oggetto indicato risulta opportuno comunicare a codeste Istituzioni Scolastiche gli aggiornamenti normativi introdotti dalla L. 98 del 09/08/2013 (la cosiddetta “Legge del Fare”) che risultano rilevanti ai fini dell'esecuzione dei lavori ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso Congiunto sopramenzionato.

Si esplicitano quindi di seguito gli articoli che trovano refluenze sulla normativa afferente ai lavori pubblici ed una breve sintesi sulle modificazioni introdotte dagli stessi:

- 1) **Art. 32, comma 7 bis – Reintrodotto nel Codice dei contratti pubblici il criterio della determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale.**

Con l'art. 37 comma 7 bis "Legge del Fare" nel Codice dei contratti pubblici (D.lgs 163/2006 e smi) all'art. Art.82 (Criterio del prezzo più basso) viene introdotto il comma 3 bis che recita come segue:

"Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro."

La suddetta disposizione comporta di fatto l'esenzione dall'offerta di ribasso di gara delle spese relative al **costo del personale**, oltre ai già noti "oneri della sicurezza", e una nuova formulazione per gli atti tecnici progettuali (es.: capitolato speciale di appalto, computo metrico, computo dell'incidenza della manodopera, analisi dei prezzi, etc.) finalizzati al corretto svolgimento della procedura di gara.

Nel caso in cui il progetto oggetto di gara risultasse già approvato e validato all'atto dell'introduzione della norma (anteriamente al 21 agosto 2013) il RUP, con l'aiuto del personale di supporto e del progettista, negli atti necessari per l'avvio del procedimento di gara (determina a contrarre, lettera di invito, disciplinare di gara, ecc.) dovrà procedere alla differenziazione dell'importo posto a base di appalto in base al seguente schema sintetico generale:

- a) Costi di realizzazione (*materiali, noli, trasporti, altro, spese generali ed utile di impresa*) soggetti a ribasso d'asta;
 - b) Costi di realizzazione per il personale e per la manodopera (*escluso incidenza spese generali ed utile di impresa*) non soggetti a ribasso d'asta;
 - c) Oneri di sicurezza e/o per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
-
- d) Totale a base di appalto (a + b + c)

2) Art. 26 ter. Lavori pubblici : reintrodotta l'obbligo dell' anticipazione contrattuale del 10%.

Con la "Legge del Fare", l'anticipazione dell'importo contrattuale per gli appalti relativi a lavori pubblici non è più vietata.

Il vecchio articolo 5 del D.L. 28/03/1997 n. 79, convertito in L. 28/05/1997 n. 140, infatti, prevedeva il "divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere, anticipazioni del prezzo di contratti di appalti di lavori" pubblici, con esclusione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea.

Con l'articolo 26-ter della nuova Legge 98/2013 viene reintrodotta l'obbligo di anticipare il 10% dell'importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (*data di entrata in vigore della Legge del Fare*) e fino al 31/12/2014.

3) Art. 31 - Semplificazioni in materia di DURC (Documento unico di regolarità contributiva)

Con la "Legge del Fare" la validità del DURC passa da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto.

La disposizione ribadisce che il DURC è sempre acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l'invito alla regolarizzazione delle inadempienze viene trasmesso direttamente all'interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.

La norma estende la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile.

Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Ciò significa che sarà possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell'amministrazione.

Viene chiarito che nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, **il DURC è necessario:**

1. per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali";
2. per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.

Dopo la stipula del contratto, il DURC deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo.

Un'eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano l'interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a quindici giorni, le inadempienze.

Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.

La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Si sottolinea, inoltre, che dal 2 settembre le richieste di rilascio di DURC devono contenere obbligatoriamente l'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al quale sarà recapitato il documento.

Si pregano pertanto le SSLL a voler adempiere alle suddette nuove disposizioni normative intervenute con la "Legge del Fare" ed a recepirle nell'ambito dei procedimenti di attuazione dei Piani di Intervento finanziati nell'ambito dell'Asse II del PON "ambienti" in fase di attuazione.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi